



ALLEGATO 3)

Convenzione quadro per la realizzazione della sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Assistenza alla Ricollocazione nell'ambito del "Piano Integrato per l'Occupazione" (di seguito "Convenzione")

TRA

Regione Toscana, rappresentata dal....., domiciliato per la carica presso la Regione Toscana Via..... di seguito singolarmente denominata "Regione Toscana"

E

(ragione sociale)..... con sede legale in, rappresentata dal legale rappresentante, di seguito denominato "Soggetto attuatore"

Le Parti come sopra rappresentate

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto

La presente Convenzione regola le modalità di attuazione della sperimentazione regionale dell'Assegno per l'Assistenza alla Ricollocazione nell'ambito del "Piano Integrato per l'Occupazione" ai sensi di quanto previsto dalle Delibere di Giunta n. 290/2017, n. 696/2017, n. 1439/2017, n. 48/2018. In attuazione delle suddette Delibere, la Regione Toscana ha adottato un Avviso pubblico (di seguito "Avviso") attraverso il quale mette a disposizione le risorse pubbliche per l'assegno per l'assistenza alla ricollocazione, che finanzia un servizio di tutoraggio e assistenza alla ricerca intensiva di una nuova occupazione, con percorso di accompagnamento mirato a sbocchi occupazionali.

L'Avviso è parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2 - Destinatari della misura

I destinatari della sperimentazione regionale dell'Assegno di Ricollocazione sono soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

a. residenti o domiciliati in Toscana;

- b. iscritti allo stato di disoccupazione presso un Centro per l'Impiego della Toscana ai sensi del D.lgs. 150/2015, che hanno sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato;
- c. disoccupati da almeno 12 mesi ai sensi del D.lgs. 150/2015;
- d. privi di strumenti a sostegno del reddito

Possono altresì accedere all'assegno per l'assistenza alla ricollocazione i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a. residenti in uno dei Comuni toscani delle Aree Crisi industriale complessa/non complessa e regionale;
- b. iscritti allo stato di disoccupazione presso un Centro per l'Impiego della Toscana ai sensi del D.lgs. 150/2015, che hanno sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato;
- c. disoccupati da almeno 6 mesi ai sensi del D.lgs. 150/2015;
- d. privi di strumenti a sostegno del reddito.

Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'attività

Le fasi di accoglienza, di orientamento finalizzato all'analisi della domanda e profilazione e di stipula del Patto di Servizio Personalizzato, sono realizzate esclusivamente dal Centro per l'Impiego territorialmente competente per il disoccupato.

Il destinatario avente i requisiti di cui al precedente articolo può recarsi presso il Centro per l'impiego presso il quale ha stipulato il Patto di Servizio Personalizzato e fare richiesta di assegno di ricollocazione, graduato in funzione del profilo personale di occupabilità e spendibile presso il Centro per l'impiego o presso i servizi accreditati.

Nella domanda di assegno di ricollocazione, il disoccupato deve indicare la propria decisione di spendere l'assegno presso il Centro per l'impiego o uno dei soggetti accreditati tra quelli individuati con l'Avviso e indicati nell'elenco pubblicato sul sito della Regione Toscana.

In caso di fruizione dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione presso un soggetto accreditato, il CPI presso cui il disoccupato ha sottoscritto il Patto di Servizio Personalizzato è tenuto ad aggiornare il patto di servizio. La richiesta del servizio di assistenza alla ricollocazione, per tutta la sua durata, sospende il patto di servizio personalizzato stipulato.

Solo dopo la sottoscrizione della presente convenzione, i soggetti accreditati ammessi alla sperimentazione dell'assegno per l'assistenza alla ricollocazione saranno autorizzati ad accedere al Sistema informativo regionale - IDOL, secondo le modalità indicate da Regione Toscana.

Ai fini del riconoscimento dell'attività svolta e della componente fissa, il soggetto attuatore deve:

1. far sottoscrivere al disoccupato il "programma di assistenza intensiva", che indichi:
 - generalità dell'ente erogatore e della sede operativa
 - tutor assegnato e recapiti dello stesso
 - data del primo appuntamento
 - reciproci impegni
 - obblighi del percettore e obblighi del soggetto attuatore, anche in relazione ai meccanismi della condizionalità
 - informazioni sul meccanismo di condizionalità
 - data dei successivi momenti di verifica
 - principali attività correlate al servizio di assistenza alla ricollocazione
2. effettuare l'upload sul Sistema informativo del lavoro della Regione Toscana, IDOL del "programma di assistenza intensiva" prima dell'inizio delle attività;

3. riportare, tramite le apposite funzionalità del Sistema informativo del lavoro della Regione Toscana, IDOL le seguenti informazioni:
 - tracciatura nella sezione 6 della SAP dello svolgimento o meno di ogni attività svolta nell'ambito del programma di assistenza intensiva (ai fini del meccanismo di condizionalità);
 - motivazioni per la mancata presentazione o il mancato svolgimento di attività concordate e la relativa documentazione a supporto;
 - estremi della congrua offerta di lavoro e apposite documentazione attestante la proposta.

Per il riconoscimento della componente a risultato, sarà presa come evidenza la Comunicazione Obbligatoria di assunzione pervenuta al Sistema Informativo del Lavoro, IDOL.

Non saranno ammessi contributi alla ricollocazione, né per quanto concerne la parte fissa né quella a risultato, in assenza di un "programma di assistenza intensiva" sottoscritto e di almeno un'azione di accompagnamento antecedenti l'assunzione del beneficiario.

Il soggetto accreditato è tenuto a svolgere le attività di "Assistenza alla ricollocazione" a tutti i disoccupati che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'Avviso, senza porre in atto prassi o comportamenti di tipo discriminatorio.

Art. 4 – Obblighi del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore è tenuto a registrare e tracciare le attività realizzate e i servizi erogati in favore dei destinatari secondo quanto definito dall'Avviso e nel precedente articolo 3.

Nell'erogazione del servizio il soggetto attuatore si obbliga a:

- a) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di lavoro e accreditamento;
- b) osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di informazione e pubblicità;
- c) osservare la normativa vigente in materia di lavoro, sicurezza ed assicurazioni sociali obbligatorie, nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
- d) accettare il controllo in itinere ed ex-post di ANPAL, della Regione Toscana o di altro organismo di controllo incaricato, sulle operazioni realizzate in esecuzione della convenzione. Il soggetto attuatore garantisce la massima collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento dei predetti controlli anche attraverso l'agevolazione delle visite ispettive;
- e) fornire tutte le informazioni richieste dalla Commissione Europea e/o dalla Regione Toscana e/o da altra Pubblica Autorità entro i termini indicati dalla stessa richiesta;
- f) conservare tutta la documentazione contabile e amministrativa, relativa ai servizi erogati, presso la propria sede per un periodo di 10 anni o termine superiore ai sensi dell'art. 140 del Reg.(CE) 1303/2013 e successive modifiche e integrazioni, e renderla disponibile ai fini delle attività di controllo da parte degli organismi comunitari, nazionali e regionali preposti;
- g) osservare tutto quanto previsto dall'Avviso e risarcire eventuali danni cagionati a terzi conseguenti alla violazione e/o all'inadempimento delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e dall'avviso
- h) implementare, per quanto di competenza, il Sistema informativo del lavoro della Regione Toscana, denominato IDOL relativamente agli interventi erogati ai destinatari che hanno sottoscritto il "programma di assistenza intensiva" ai fini del riconoscimento dell'attività svolta.

Inoltre, il soggetto attuatore si obbliga a non delegare a terzi attività o parti di attività relative al servizio, gestendo ed attuando in proprio tutte le varie fasi operative.

Art. 5 - Compiti della Regione Toscana

La Regione Toscana svolge i controlli, al fine di verificare l'effettivo raggiungimento del risultato atteso e l'ammissibilità della istanza di contributo trasmessa dal soggetto attuatore, secondo le modalità previste dall'Avviso.

Sulla base degli esiti dei controlli effettuati, la Regione procede con Decreto dirigenziale all'impegno e alla liquidazione dei relativi importi.

Art. 6 – Istanza di contributo

A fronte della trasmissione delle fatture e del relativo nulla osta da parte della Regione Toscana, i pagamenti degli importi dovuti ai beneficiari/soggetti attuatori delle misure di assistenza alla ricollocazione saranno effettuati a cura di ANPAL. Il soggetto attuatore presenterà le istanze di contributo nei termini e secondo la modulistica che sarà successivamente comunicata dalla Regione Toscana.

Art. 7- Riconoscimento del contributo

L'ammontare del contributo pubblico è riconosciuto in favore del soggetto attuatore in base al risultato conseguito, e a processo, secondo le regole stabilite nell'Avviso.

L'attività si considera conclusa in caso di conservazione del posto di lavoro per un periodo minimo di 6 mesi.

Come indicato in particolare all'articolo 7 dell'Avviso, nel caso di contratti non a tempo indeterminato, la durata presa a riferimento è comprensiva di eventuali proroghe purché il totale complessivo del rapporto di lavoro non sia inferiore alla durata minima prevista di sei mesi.

Il contributo per l'assistenza alla ricollocazione avverrà, in ogni caso, allo scadere dei 6 mesi, al fine di verificare la conservazione del posto di lavoro per il periodo minimo richiesto.

Non saranno ammessi contributi per l'assistenza alla ricollocazione per assunzioni di lavoratori i quali, nei 6 mesi precedenti, siano stati licenziati, anche per fine rapporto a termine:

- dalla stessa impresa, oppure
- da un datore di lavoro che presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; nonché facente capo, ancorché per interposta persona, alla stessa impresa e/o al datore di lavoro medesimi; oppure
- da imprese comunque riconducibili, in rapporto al datore di lavoro che assume, alla fattispecie di "impresa unica" così come definita dal Regolamento UE n. 1407/20131, ancorché cessate/inattive/fallite antecedentemente la richiesto di incentivo;
- ovvero con società da loro controllate o a loro collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C..

In tutti i casi in cui la Regione dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto attuatore potrà procedere al blocco dei rimborsi e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti.

Art. 8 – Monitoraggio e valutazione e controlli

Il soggetto attuatore si impegna a fornire informazioni quali-quantitative alla Regione Toscana in ordine ai servizi svolti, finalizzati a consentire alla Regione Toscana di assicurare la valutazione dell'andamento del programma.

Conformemente alla normativa di riferimento e tenuto conto delle specificità delle misure realizzate nell'ambito dell'Avviso, ai fini della verifica della regolarità delle attività realizzate e delle Istanze di contributo, sono previsti i seguenti controlli:

a) Controlli on desk – volti ad accertare la regolarità della realizzazione del servizio conformemente a quanto previsto dall'Avviso e dalla normativa di riferimento:

- Verifica dell'effettivo raggiungimento del risultato (“successo occupazionale”) attraverso il controllo della Comunicazione Obbligatoria e delle altre informazioni in possesso della Regione Toscana;
- Verifica dell'effettivo raggiungimento della “soglia minima” di tre ore di orientamento specialistico per il riconoscimento della quota “a processo” attraverso il controllo della documentazione di supporto richiesta e delle altre informazioni in possesso della Regione Toscana;

b) Verifiche in loco a campione in itinere o ex post – mirate a verificare la presenza della documentazione in originale, l'effettivo svolgimento delle attività, l'effettiva e congrua erogazione e fruizione del servizio in fase di realizzazione e/o a conclusione del servizio.

I soggetti attuatori coinvolti nell'attuazione delle misure sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo regionali possono effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, nonché ad attività concluse. La Regione Toscana si riserva la facoltà di chiedere al soggetto attuatore ogni chiarimento e integrazione necessari ai fini del controllo; i soggetti attuatori sono tenuti a rispondere nei termini e nei modi indicati dalla Regione Toscana. In presenza di irregolarità sono applicate le regole previste dalla normativa e dalle disposizioni di riferimento regionali, nonché dal presente Avviso.

In tutti i casi in cui la Regione Toscana dovesse rilevare l'inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto attuatore potrà procedere al blocco dei successivi contributi e, nei casi in cui i rilievi dovessero riguardare attività già liquidate, al recupero degli importi indebitamente percepiti, anche attraverso il meccanismo della compensazione su altre attività in corso.

In caso di revoca dell'accreditamento regionale, saranno riconosciute le attività realizzate fino al momento di revoca dello stesso; in caso di sospensione, invece, le attività svolte nel periodo di sospensione non sono rendicontabili.

Art. 9 - Divieto di cumulo

Il soggetto attuatore garantisce che le attività di accompagnamento al lavoro realizzate non sono oggetto di ulteriori contributi o altre sovvenzioni, nel rispetto del divieto di cumulo dei finanziamenti..

Art. 10 –Trattamento dei dati personali

Le parti della presente convenzione, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno ciascuno in qualità di titolare al trattamento dei dati personali strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti per le finalità di cui al precedente art. 1, nel rispetto di quanto previsto nel D.Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).

Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela dei diritti degli interessati.

Tutti i dati personali oggetto della presente convenzione confluiranno in un apposito archivio, di titolarità della Regione Toscana – Giunta regionale, e saranno trattati con modalità manuali ed informatizzate. Responsabile del trattamento per Regione Toscana è il dirigente del Settore Lavoro.

Il soggetto attuatore, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna ad osservare le “Regole tecniche ed organizzative per l'accesso ai dati e l'alimentazione della banda dati IDOL” di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della convenzione stessa.

Art. 11 –Durata

Le Parti si danno reciprocamente atto che le disposizioni contenute nella presente convenzione entrano in vigore a partire dalla data della stipula e hanno efficacia fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi all'attuazione del Piano Integrato per l'Occupazione.

Art. 12 –Recesso

Il soggetto attuatore può recedere dalla convenzione, inviando alla Regione Toscana una dichiarazione di recesso mediante posta elettronica certificata.

Il soggetto attuatore che ha receduto dalla convenzione resta soggetto all'obbligo di tenuta della documentazione amministrativa inerente ai servizi realizzati ed agli obblighi di accesso agli atti da parte dei funzionari regionali nazionali e comunitari titolari di funzioni di controllo sui finanziamenti pubblici.

Art. 13 – Informazioni e comunicazioni

Salvo diversa previsione contenuta negli articoli precedenti, ogni comunicazione del soggetto attuatore alla Regione Toscana deve essere effettuata tramite posta elettronica certificata.

Art. 14 – Legge applicabile e Foro competente

Le Parti convengono che per quanto ivi non previsto si applicano le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.

Le Parti convengono che il foro competente per qualsivoglia controversia che dovesse sorgere dall'interpretazione o esecuzione dell'avviso e dalla convenzione è esclusivamente quello di Firenze.

Luogo e data

Per la Regione Toscana

Per il Soggetto Attuatore

(timbro Soggetto Attuatore)

(Allegato – copia del documento di identità in corso di validità del firmatario del soggetto attuatore)